



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mutui usurari: i tassi di mora non vanno sommati agli interessi

Autore: Redazione | 21/05/2014



Cosa può fare il correntista in caso di interessi usurari e come calcolare lo sconfinamento dal tasso soglia?

Per calcolare se un **mutuo** sia **usurario** o meno il cittadino si rivolge, generalmente, a un professionista del settore, che faccia i dovuti calcoli e le verifiche sui costi del finanziamento (compresa la **polizza assicurativa**, come spiegato nell'articolo "[Mutuo: per l'usura vanno calcolati tutti i costi del finanziamento](#)"), sui relativi interessi, more e commissioni. La sommatoria di tali

voci viene confrontata con il **tasso soglia** (aggiornato periodicamente) per stabilire se vi sia **usura** o meno. Tali soglie, per il primo trimestre del 2014, vanno dall'8,7625% dei **mutui ipotecari a tasso variabile** (10,3875% per quelli a tasso fisso) al 19,3250 per gli **acquisti rateali**, fino al 24,99% sul credito revolving delle **carte di credito**. Per i **conti correnti** il tasso soglia sul fido di conto è fissato al 18,275% e al 24,19% quello sugli scoperti.

Solitamente gli **interessi di mora** sono calcolati aggiungendo 2 punti percentuali al tasso ordinario (interessi corrispettivi).

Ma il problema che resta ancora dibattuto è se, ai fini di tale calcolo, gli interessi normalmente dovuti sul mutuo (cosiddetti **interessi corrispettivi**) debbano o meno sommarsi agli **interessi moratori** (quelli, cioè, che scattano solo in caso di inadempimento del correntista).

Il dubbio di fondo è stato posto da una sentenza della Cassazione **[1]** secondo cui - almeno a detta di alcuni osservatori - le due voci predette andrebbero sommate per verificare se il risultato rientri o meno nel limite del tasso soglia (ne abbiamo parlato nell'articolo: "[Usura delle banche: i tassi di mora si sommano agli interessi corrispettivi](#)").

Tuttavia, ad oggi, l'orientamento maggiormente condiviso è proprio quello opposto: le due voci - quella degli **interessi corrispettivi** e quella degli **interessi moratori** - non andrebbero mai addizionate. E ciò perché entrambi gli interessi non possono convivere nello stesso momento: se, infatti, il correntista paga gli interessi corrispettivi non deve versare quelli moratori, e viceversa.

Dunque, il tasso moratorio resta pur sempre rilevante ai fini dell'usura, ma non va sommato (semplisticamente) con quello corrispettivo.

Se, poi, è usurario soltanto il tasso moratorio la banca dovrà allora restituire soltanto gli **interessi moratori** e non quelli corrispettivi (ovviamente se inferiori

alla soglia).

Questi principi sono stati di recente espressi da due ordinanze (Tribunali di Milano e Napoli) del 28 gennaio scorso.

La legge, pertanto, considera rilevanti ai fini dell'usura gli interessi convenuti a qualunque titolo; quindi anche quelli moratori, ma nulla autorizza a sommare le due voci.

Al contrario il tasso moratorio e quello corrispettivo andranno verificati singolarmente. Caso mai i moratori potranno essere sommati ai corrispettivi soltanto ai fini della verifica dell'altro tema "caldo", ovvero quella della cosiddetta **usura sopravvenuta**. È sempre la Cassazione **[2]**, infatti, che ha dichiarato che i tassi possono divenire usurari **anche nel corso di un rapporto** di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva).

Le due ordinanze di Milano e Napoli, infine, hanno affermato che in caso di usurarietà del solo **tasso moratorio** il cliente potrà pretendere dalla banca la restituzione dei soli interessi moratori eventualmente pagati, ma dovrà continuare a pagare quelli corrispettivi, se inferiori alla soglia **[3]**. Insomma, secondo i giudici, ai fini dell'usura i due interessi vanno tenuti distinti.

Le differenze sul risarcimento tra usura originaria e sopravvenuta

Al momento la giurisprudenza sembra condividere una linea di distinzione: se per l'**usura originaria [3]** gli interessi considerati usurari vengono azzerati e non sono dovuti per l'intera durata del prestito, per l'**usura sopravvenuta** le ultime sentenze hanno ritenuto di annullare solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale.

Note

[1] Cass. sent. n. 350/2013. **[2]** Cass. sent. n. 602/13 e sent. n. 603/2013. **[3]**
Art. 1815 co. 2, cod. civ. *Autore immagine: 123rf.com*